

# COMUNE DI BORGO VIRGILIO

## PROVINCIA DI MANTOVA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

|   |           |
|---|-----------|
| Deliberazione del consiglio comunale n. <b>13</b> del <b>29-02-2016</b>                                 | Originale |
| <b>OGGETTO:</b> MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI. |           |

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventinove** del mese **febbraio**, alle **ore 18:00**, in Borgo Virgilio, presso la Sede Municipale – Piazza Aldo Moro nr.1, si è riunito il consiglio comunale, convocato per oggi in seduta pubblica di prima convocazione con avvisi scritti notificati con le modalità previste dallo Statuto Comunale, per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Atteso che fanno parte del consiglio comunale il sindaco e sedici consiglieri:

- totale componenti n. 17
- in carica n. 17

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale:

- la presidenza è assunta da **BEDUSCHI ALESSANDRO**, che dichiara aperta la seduta.
- partecipa alla riunione, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione [art. 97, comma 4, lett.a) del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267 e successive modificazioni] il segretario comunale, **Leonardi Pippo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Svolgimento della seduta: proposta n. 8 del 09-02-16 all'ordine del giorno, la cui trattazione è introdotta dal presidente, essendo:

|                            |                     |   |                              |                    |   |
|----------------------------|---------------------|---|------------------------------|--------------------|---|
| <b>BEDUSCHI ALESSANDRO</b> | <b>SINDACO</b>      | P | <b>ALLEGRETTI GIANFRANCO</b> | <b>CONSIGLIERE</b> | P |
| <b>APORTI FRANCESCO</b>    | <b>CONSIGLIERE</b>  | P | <b>FERRARI MAELA</b>         | <b>CONSIGLIERE</b> | P |
| <b>FRONI GIANCARLO</b>     | <b>VICE SINDACO</b> | P | <b>FERRAZZI GIULIA</b>       | <b>CONSIGLIERE</b> | P |
| <b>BONELLI FABIO</b>       | <b>CONSIGLIERE</b>  | P | <b>DUGONI FRANCESCO</b>      | <b>CONSIGLIERE</b> | P |
| <b>DALL'OCA ELENA</b>      | <b>CONSIGLIERE</b>  | P | <b>SPINAZZI FABIO</b>        | <b>CONSIGLIERE</b> | P |
| <b>CICCONE GERARDO</b>     | <b>CONSIGLIERE</b>  | A | <b>PINOTTI BENEDETTA</b>     | <b>CONSIGLIERE</b> | P |
| <b>DE BERTI EDOARDO</b>    | <b>CONSIGLIERE</b>  | A | <b>ARVATI CAMILLA</b>        | <b>CONSIGLIERE</b> | A |
| <b>SPAZZINI LAURA</b>      | <b>CONSIGLIERE</b>  | P | <b>GUBERTI DAMIANO</b>       | <b>CONSIGLIERE</b> | P |
| <b>AMATRUDA TERESA</b>     | <b>CONSIGLIERE</b>  | P |                              |                    |   |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>TOTALE N° PRESENTI</b> | 14 |
| <b>TOTALE N° ASSENTI</b>  | 3  |

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL  
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI.**

Su proposta del Responsabile del Settore n. 2 Servizi Economico Finanziari

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone, oltre all'imposta municipale propria (IMU) e alla tassa sui rifiuti (TARI), di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

Vista la legge n. 208 del 28.12.2015 – Legge di Stabilità 2016 – che ha modificato, tra l'altro, la normativa della TASI relativa all'abitazione principale disponendo:

- all'art. 1, comma 14, lettere a) e b), l'esclusione dalla TASI per gli immobili destinati ad abitazione principale sia per il possessore sia per l'utilizzatore ed il suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- all'art. 1, comma 14, lettera d) che il possessore di una unità immobiliare destinata ad abitazione principale dal detentore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, versi la TASI nella percentuale stabilita dal comune per l'anno 2015;

Richiama la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 54 del 16.05.2014 avente ad oggetto: "Istituzione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e approvazione del relativo regolamento";

Ritenuto opportuno modificare il regolamento comunale della TASI recependo le modifiche normative sopra richiamate;

Visto il testo delle modifiche proposte riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 28.12.2015 – Legge di Stabilità 2016 – che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite ai comuni per l'anno 2016, rispetto ai livelli di aliquote o addizionali applicabili per l'anno 2015 (con esclusione della TARI);

Tenuto conto che i minori introiti derivanti dalle esenzioni vigenti a decorrere dal 2016 saranno compensati con un aumento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale di spettanza dei comuni come indicato all'art. 1, comma 17 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di Stabilità 2016;

Richiamato l'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 29-02-2016 Comune di BORGO VIRGILIO

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il DM 28.10.2015 che ha differito al 31.03.2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016;

Visti gli allegati pareri favorevoli del Responsabile del Settore n. 2 Servizi Economico Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

#### DELIBERA

1. Di approvare le modifiche al regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) riportate nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

*Atteso che sull'argomento intervengono (trascrizione della registrazione audio):*

#### **< MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI**

***Proposta num. 8 del 09-02-16***

(Si dà atto che durante la trattazione dell'argomento in oggetto esce il consigliere comunale Gianfranco Allegretti. I presenti diventano, pertanto, n. 13 – tredici.)

#### **- ASS. APORTI**

Viene proposta la modifica dell'art.30 introducendo le novità legislative, quindi l'esenzione per i terreni agricoli e per l'abitazione principale.

#### **- VICE SINDACO**

Il sindaco deve lasciare l'assemblea per impegno di lavoro, quindi lo sostituisco io da qui in poi.

Ci sono osservazioni? Poiché nessuno chiede di intervenire, passo alla votazione.

Metto ai voti il punto n.8.

Il Consiglio approva all'unanimità (13 favorevoli). >

# COMUNE DI BORGIO VIRGILIO

(Provincia di Mantova)

---

Prot. n. <sup>"A"</sup> 13 del 13/05/2014  
n. 13 del 13/05/2014

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 54 del 16.05.2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.            del            (1)

# COMUNE DI BORGO VIRGILIO

(Provincia di Mantova)

---

## Indice

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Soggetto attivo

Art. 3 – Presupposto impositivo

Art. 4 – Soggetti passivi

Art. 5 – Base imponibile

Art. 6 - Aliquote

Art. 7 – Detrazioni , riduzioni ed esenzioni

Art. 8 - Dichiarazione

Art. 9 - Versamenti

Art. 10 – Rimborsi e compensazione

Art. 11 - Attività di controllo e sanzioni

Art. 12 – Riscossione coattiva

Art. 13 – Clausola di adeguamento

Art. 14 – Entrata in vigore



# COMUNE DI BORGO VIRGILIO

(Provincia di Mantova)

---

## Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## Art. 2 – Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti. Non sono soggetti all'imposta i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai fini dell'IMU, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (1)

## Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o detentore di fabbricati od aree fabbricabili di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore o detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

# COMUNE DI BORGO VIRGILIO

(Provincia di Mantova)

6. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione per tutta la durata del contratto.
7. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

## Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile per il calcolo dell'imposta è determinata con gli stessi criteri validi per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. 6.12.2011, convertito, con modificazioni, nella legge 22.12.2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni..
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia al regolamento per l'applicazione dell'IMU.
3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento; tale riduzione non è cumulabile con la riduzione prevista al comma precedente.

## Art. 6 – Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione di immobili.
2. Con la medesima delibera il Consiglio Comunale provvede alla individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## Art. 7 – Detrazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Con la delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni per l'abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
2. Con la medesima deliberazione di cui al punto 1 il Consiglio Comunale ha facoltà di stabilire ulteriori riduzioni ed esenzioni, con particolare riferimenti alle fattispecie consentite dalle norme specifiche di disciplina del tributo oggetto del presente regolamento.
3. Sono inoltre esenti le seguenti tipologie di immobili:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

# COMUNE DI BORGO VIRGILIO

(Provincia di Mantova)

- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810 ;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20.05.1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24.03.2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili commerciali e non.

## Art. 8 – Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o dell'ICI.

## Art. 9 – Versamenti

1. Il versamento del tributo può essere effettuato dai contribuenti, secondo le previsioni di legge, per mezzo di modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero di apposito bollettino di conto corrente postale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, la prima delle quali entro il 16 giugno per l'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni in vigore nell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre a saldo del tributo dovuto per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Il tributo non deve essere versato qualora l'importo sia inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

# COMUNE DI BORGO VIRGILIO

(Provincia di Mantova)

---

## Art. 10 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi pari al tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino alla somma di 12 euro.

## Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 14/2013 e nella legge n. 296/2006.
2. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti inerenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti, e disporre l'accesso a locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di omesso o parziale versamento della TASI si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
5. In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
8. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi non sia superiore a 5,00 euro, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

# COMUNE DI BORGO VIRGILIO

(Provincia di Mantova)

- 
10. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo a seguito di emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tali attività.

## Art. 12 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 o altri strumenti consentiti dalle vigenti norme.

## Art. 13 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento devono intendersi fatti al testo vigente delle norme stesse.

## Art. 14 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

*PARERE  
DEL REVISORE CONTABILE*

\*\*\*\*\*

Art. 4 Decreto dell'Interno che fissa funzioni e tariffe a carico del Revisore dei Conti  
Art. 239 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni  
Art. 3 comma 2-bis del D.L. n. 174/2012

\*\*\*\*\*

*COMUNE DI BORGIO VIRGILIO*

\*\*\*\*\*

Comune di Borgio Virgilio  
Protocollo Entrata n. 0005236 del 24-02-2016  
Categoria 4 classe 6



PARERE SU APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI -TASI - Ai sensi dell'art. 239, del D. Lgs. 267/2000 come modificato nr. 1, lettera "o" comma 1, art. 3 del D.L. 174/2012.

Il Revisore dei Conti Rag. ELENA INVERNIZZI in merito al regolamento in oggetto:

dato atto che

il comma 149, dell'art. 3 della Legge 23/12/96 n. 662 attribuisce ai comuni il potere di disciplinare con regolamenti consiliari tutte le fonti di entrata;

Esaminati

- La deliberazione del Commissario Prefettizio dott. Angelo Araldi n. 24 del 02/04/2014
- La bozza della proposta per la modifica del regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili - TASI; la modifica si rende necessario a seguito delle nuove disposizione varate con l'approvazione della Legge di Stabilità 2016 - Legge 208 del 28/12/2015 - che ha modificato la normativa TASI relativamente all'abitazione principale.
- I pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile economico - finanziaria sottoscritti dal responsabile del servizio

Atteso che nel nuovo testo dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 - così come modificato dal nr. 1, lettera "o" comma 1, art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, si prevede il rilascio da parte dell'organo di revisione, del proprio parere sulla proposta di regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili - TASI

Esprime

*Il proprio motivato parere favorevole alla proposta per la modifica del regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili - TASI*

Como, 16 febbraio 2016

Il Revisore dei Conti

Rag. Elena Invernizzi

13

# COMUNE DI BORGO VIRGILIO

## PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI PROPOSTA N.8 DEL 09-02-2016 ATTO  
DELIBERATIVO DA SOTTOPORRE ALCONSIGLIO COMUNALE.


---

**Oggetto:** MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO  
SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI.

**PARERI PREVENTIVI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL  
18/08/2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI:**

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

REGOLARITA' TECNICA: SETTORE 2 Favorevole  
09-02-2016



Il Responsabile del servizio interessato  
Cavazzoni Simone

# COMUNE DI BORGO VIRGILIO

## PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI PROPOSTA N.8 DEL 09-02-2016 ATTO  
DELIBERATIVO DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

---

**Oggetto:** MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO  
SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI.

**PARERI PREVENTIVI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL  
18/08/2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI:**

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Riflessi indiretti sulla situazione economica  
Favorevole  
09-02-2016

Riflessi indiretti sulla situazione finanziaria  
Favorevole  
09-02-2016

Il Responsabile del servizio interessato  
CAVAZZONI SIMONE



*Simone Cavazzoni*



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
BEDUSCHI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Leonardi Pippo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

R.P.N. 580

Copia della presente deliberazione viene pubblicata previa scansione all'albo on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni successivi.

Li, 1 MAR 2016

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  
Daniela Elena

**IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE**

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

( ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

(X) è stata pubblicata, previa scansione di copia all'albo on line per quindici giorni successivi dal 1 MAR 2016 senza reclami (art. 124 decreto legislativo 18/08/2000, n. 267);

(X) è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267/2000);

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Leonardi Pippo